

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

Bari, lì 31 ottobre 1981

Prot.N.283/4197

Al Sig. Coordinatore  
del Settore Legislativo

S E D E

OGGETTO: d.d.l. "Norme in materia di archivi storici di Enti Locali o di  
interesse locale".

Si trasmette in allegato, per gli ulteriori adempimenti di com-  
petenza, il d.d.l. di cui all'oggetto, riesaminato ed approvato all'una-  
nimità da questa Commissione nella seduta del 28 ottobre 1981.

Si comunica, altresì, che la Commissione ha designato quale rela-  
tore in aula il Dott. Giuseppe Colasanto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
d'ordine

*Aurora*

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
31 OTT 1981		
Cat.	Classe	Fzsc.
Prot. N.	4197	

9

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

nella seduta consiliare del 21 ottobre 1981 è stato deciso di rinviare il testo di legge in questione per un ulteriore esame da parte della V<sup>^</sup> Commissione, giacché all'art. 1, quando si cita "la Regione Puglia esercita tutte le funzioni amministrative in materia di archivi storici di Enti locali ecc.", si è involontariamente attribuito alla stessa un compito meramente esecutivo delle funzioni contemplate in tale Disegno di Legge e non già una funzione di programmazione quale è appunto quella della Regione.

Di modo che la V<sup>^</sup> Commissione, nella seduta del 28 ottobre u.s., ha riesaminato la legge in questione ed ha modificato l'art. 1 in tal senso, assicurando, nel contempo, l'autonomia gestionale degli Enti locali. Infatti il D.P.R. n° 3 del 14/1/1972 trasferisce alle Regioni solo le funzioni amministrative degli archivi storici degli Enti locali esercitate dallo Stato, mentre la conservazione e la valorizzazione è lasciata agli Enti proprietari che però devono rispondere allo Stato del loro patrimonio documentario, sottostando ad alcuni vincoli ed addossandosi alcuni oneri.

*Giuseppe Calanuso*

D I S E G N O   D I   L E G G E

3

NORME IN MATERIA DI ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI  
O DI INTERESSE LOCALE

ART. 1

La Regione Puglia esercita tutte le funzioni amministrative in materia di archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale ai sensi del D.P.R. 14/1/72 n° 3 e D.P.R. n° 616 del 24/7/77.

TESTO MODIFICATO

ART. 1

La Regione Puglia promuove e coordina lo sviluppo degli archivi storici degli Enti locali nell'ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'art. 8 dello Statuto, assicurandone la gestione da parte dell'Ente locale, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 14/1/1972, n° 3 e ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato.

Gli archivi storici degli Enti di interesse locale possono essere compresi nel piano della programmazione regionale degli interventi ai sensi degli articoli seguenti.

ART. 2

Gli archivi storici degli Enti locali e delle istituzioni di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, sono istituiti al servizio dei cittadini.

Essi sono aperti all'uso pubblico con il rispetto delle norme fissate dal D.P.R. n° 1409/'63.

TESTO MODIFICATO

ART. 2

INVARIATO

ART. 3

Gli Enti di cui all'art. 2 provvedono alla custodia, all'ordinamento e all'inventariazione dei documenti dei propri archivi ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

TESTO MODIFICATO

ART. 3

INVARIATO

ART. 4

Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamen-  
to degli archivi storici, gli Enti locali possono u  
nirsi in consorzi a norma del D.P.R. 30/9/1963, n°  
1409 tenendo conto della suddivisione del territorio  
negli ambiti territoriali (L.R. n° 29/'80), e di e  
ventuali consorzi costituiti per la istituzione e  
funzionamento di biblioteche e di musei ai sensi del  
le leggi regionali n° 22/79 e n° 21/79. La gestione  
del consorzio è affidata ad una apposita Commissione  
disciplinata dallo Statuto del Consorzio.

TESTO MODIFICATO

ART. 4

INVARIATO

ART. 5.

Presso la Biblioteca comunale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all'articolo 2 esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle Biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all'art. 2 esistenti in ciascuna Provincia.

Presso il competente Ufficio dell'Assessorato sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti di cui all'art. 2 <sup>della</sup> ~~di tutta~~ Regione.

TESTO MODIFICATO

ART. 5

INVARIATO

ART. 6

L'Assessorato alla Cultura, avvalendosi dell'apposito Ufficio, svolge le funzioni di coordinamento, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico-scientifica in collaborazione con gli Organi dello Stato in ordine a:

- a) - istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;
- b) - coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;
- c) - formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) - istituzione ed incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per la attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n° 15 e decreto P.C.M. 11/9/1974;
- e) - realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale ed internazionale;
- f) - istituzione e funzionamento di un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica quale servizio gratuito a favore degli Enti locali e dei posses-

./.

TESTO MODIFICATO

ART. 6

L'Assessorato alla Cultura, avvalendosi dell'apposito Ufficio, svolge le funzioni di coordinamento, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico-scientifica in collaborazione con gli Organi dello Stato in ordine a:

- a) - istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;
- b) - coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;
- c) - formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) - istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per la attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n° 15 e decreto P.C.M. 11/9/1974;
- e) - realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale ed internazionale;
- f) - istituzione e funzionamento di un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica quale servizio gratuito a favore degli Enti locali e dei posses-

./.

segue art. 6.

sori di archivi storici di interesse locale se  
condo le tecniche riconosciute dall'Amministra  
zione archivistica dello Stato;

g) - acquisto di documenti di interesse pugliese a  
stampa di carattere archivistico storico da de  
stinare agli archivi interessati;

h) - organizzazione di mostre di materiale storico  
nell'ambito degli archivi;

i) - formazione e aggiornamento del personale degli  
archivi storici di cui alla presente legge pri  
vilegiando gli addetti agli archivi storici di  
cui all'art. 2.

TESTO MODIFICATO

segue art. 6

sori di archivi storici di interesse locale se  
condo le tecniche riconosciute dall'Amministra  
zione archivistica dello Stato;

g) - acquisto di documenti di interesse pugliese a  
stampa di carattere archivistico storico da de  
stinare agli archivi interessati;

h) - organizzazione di mostre di materiale storico  
nell'ambito degli archivi;

i) - formazione e aggiornamento del personale degli  
archivi storici di cui alla presente legge, pri  
vilegiando gli addetti agli archivi storici di  
cui all'art. 2, con riferimento alla L.R. n°54/78.

ART. 7

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare, redige un piano pluriennale di intervento finanziario per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 6.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, ~~ed~~ Enti pubblici specializzati e, in particolare, con l'Amministrazione archivistica statale.

TESTO MODIFICATO

ART. 7

INVARIATO

ART. 8

Le domande di contributo, di cui al precedente art. 7 devono essere presentate da parte degli interessati all'Assessorato alla Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare;
- b) la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni e si richiede il contributo regionale;
- c) consistenza del materiale di archivio;
- d) una relazione sullo stato dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo ed il personale disponibile o occorrente;
- e) il piano finanziario nel quale si innesta il contributo regionale;
- f) il rendiconto di contributi precedentemente riscossi;
- g) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art.10 della presente legge.

TESTO MODIFICATO

ART. 8

INVARIATO

ART. 9

I beneficiari dei contributi, dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti Organi regionali e statali e la loro partecipazione allo schedario unico regionale, di cui al precedente art. 6, lett. c)

TESTO MODIFICATO

ART. 9

INVARIATO

13

ART. 10

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi storici dichiarati, a norma dell'art.36 del D.P.R. 30/9/'63, n° 1409, di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale".

La dichiarazione di "interesse locale" deve essere richiesta dall'interessato e concessa dalla Regione con le modalità previste dall'apposita legge regionale.

La concessione del contributo verrà stabilita con convenzione.

TESTO MODIFICATO

ART. 10

INVARIATO

ART. 11

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, provvede, nei limiti dello stanziamento disponibile, alla determinazione dei contributi previsti dal piano pluriennale di cui all'art. 7, con apposito piano esecutivo annuale.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per quanto riguarda in particolare i contributi per opere e dilizie, in ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonché dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Sulla base dei piani annuali, esecutivi a norma di legge, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore competente se delegato, provvede, con proprio decreto, all'erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate.

L'Ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.

TESTO MODIFICATO

ART. 11

INVARIATO

ART. 12

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1981 viene iscritto lo stanziamento di L. 500.000.000 sia per quanto attiene la competenza, sia per quanto attiene la cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

Parte 2<sup>^</sup> Spesa

Variazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli archivi storici (art. 47 D.P.R. 616/77)" 500.000.000 - 500.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" 500.000.000 - 500.000.000

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.

TESTO MODIFICATO

ART. 12

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1981 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000 sia per quanto attiene la competenza, sia per quanto attiene la cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

Parte 2<sup>^</sup> Spesa

Variazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli archivi storici (art. 47 D.P.R. 616/77)" 200.000.000 200.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" 200.000.000 200.000.000

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.

Bari, 12/10/1981

Prot. n. 501

Egr. Sig. Presidente della V Commissione

S E D E

Si trasmette, in allegato, la decisione espressa da questa Commissione nella seduta del 9 u.s. relativa all'articolo finanziario della proposta di legge "Norme in materia di archivi storici di enti lo cali o di interesse locale".

IL PRESIDENTE  
(Dr. Vincenzo Binetti)

*Prot. n. 271  
13.10.81*

*3884*

Commissione I Commissione Finanze  
Consiglio del Consiglio d'Enti Locali

P.D.L. "NORME IN MATERIA DI ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE"

Decisione: La I Commissione, esaminato l'articolo finanziario del provvedimento di cui all'oggetto, vista la nota della Ragioneria n.20/7830 del 8/10/81, ha espresso, nella seduta del 9/10/81, parere favorevole all'art.13 nel testo allegato alla presente.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Vincenzo Binetti)

Testo modificato

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1981 viene iscritto lo stanziamento di lire 200.000.000 sia per quanto attiene la competenza, sia per quanto attiene la cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

Parte 2<sup>a</sup> SpesaVariazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli Archivi Storici (art. 47 D.P.R. 516/77)	200.000.000	200.000.000
---	-------------	-------------

Variazione in diminuzione


Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	200.000.000	200.000.000
---	-------------	-------------

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.

P.D.L. "NORME IN MATERIA DI ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE"

Decisione: La I Commissione, esaminato l'articolo finanziario del provvedimento di cui all'oggetto, vista la nota della Ragioneria n.20/7830 del 8/10/81, ha espresso, nella seduta del 9/10/81, parere favorevole all'art.13 nel testo allegato alla presente.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Vincenzo Binetti)



Testo modificato

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap.13110 del Bilancio finanziario 1981 viene iscritto lo stanziamento di lire 200.000.000 sia per quanto attiene la competenza, sia per quanto attiene la cassa e si provvede mediante la seguente variazione, al Bilancio:

Parte 2^ SpesaVariazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli Archivi Storici (art.47 D.P.R. 616/77)	200.000.000	200.000.000
--	-------------	-------------

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	200.000.000	200.000.000
---	-------------	-------------

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.

D I S E G N O   D I   L E G G E

NORME IN MATERIA DI ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI  
O DI INTERESSE LOCALE

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE "Norme in materia di archivi storici di Enti locali o di interesse locale".

Lo Stato, attraverso le Sovrintendenze archivistiche, esercita la vigilanza sugli archivi degli Enti pubblici e sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. (D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409).

La conservazione e la valorizzazione degli archivi non statali è lasciata agli enti o persone proprietarie, che devono però rispondere allo Stato del loro patrimonio documentario, sottostando ad alcuni vincoli ed addossandosi alcuni oneri (v. artt. 30 - 43 del citato D.P.R. n. 1409).

Tale normativa potrebbe considerarsi al momento vigente nella sua interezza se non fosse intaccata dal D.P.R. 14/1/1972, n. 3, art. 7 che trasferisce alla Regione insieme alla biblioteca e ai musei, "gli archivi storici affidati agli Enti locali"; a tale decreto si sono riferite molte regioni per legiferare in materia di archivi e di Enti locali. Ed è in questa ottica che si muove la Regione Puglia con la legge concernente "Norme in materia di archivi storici di Enti locali o di interesse locale", il cui scopo è quello di valorizzare gli archivi degli Enti locali e delle istituzioni di Enti non territoriali che, essendo legati al territorio, rivestono una grande rilevanza soprattutto per le comunità locali.

Del resto lo sviluppo di tali archivi storici non fa altro che assicurare

le finalità previste dall'art. 8 dello Statuto regionale, ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato (art. 9 della Costituzione e leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 21 dicembre 1961, n. 1552 in materia di tutela delle cose di interesse storico o artistico).

La legge in questione, favorendo l'istituzione, la ristrutturazione e il funzionamento degli archivi storici degli Enti locali e delle istituzioni di Enti non territoriali, si basa concretamente sulla necessità di salvare il patrimonio documentario regionale che si trova per la maggior parte in completo stato di abbandono. Ciò vale tanto per gli archivi pubblici territoriali e non territoriali che per quelli ecclesiastici. Per i primi la frequente discontinuità nel lavoro di conservazione, ordinamento e inventariazione del materiale documentario, unita alla mancanza di personale professionalmente specializzato e alla confusione spesso verificatasi tra archivio storico e archivio corrente, ha determinato difficoltà nella consultazione di materiale prezioso ai fini della ricerca e della ricostruzione di fasi significative della storia pugliese.

La oggettiva carenza di normativa in materia di tutela e vigilanza e la conseguente poca disponibilità di mezzi e personale hanno prodotto d'altra parte gravi difficoltà di fruizione del patrimonio documentario degli archivi ecclesiastici. Il rilevante interesse storico e il frequente pregio artistico di tali fondi, accanto all'attuale stato di degrado e di abbandono, rendono urgente l'intervento in termini di finanziamenti e di dotazioni di

4

scaffalature, che l'attuale disegno di legge garantisce.

Altro obiettivo che la legge in questione si prefigge è lo sviluppo di attività scientifiche, tecniche e di divulgazione, in materia storico-artistica, realizzante in pubblicazioni, corsi culturali e borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione con le Università della Regione, con gli Enti locali, con gli Enti pubblici specializzati ed in particolare con la Soprintendenza archivistica per la Puglia e con gli Archivi di Stato delle cinque province della Regione.

Lo studio e il coordinamento di tali interventi spetta all'Assessorato alla Cultura, il quale si occupa anche della formazione degli archivi storici degli Enti locali e delle istituzioni di Enti non territoriali, della formazione di uno schedario archivistico regionale, dell'acquisto di documenti di interesse pugliese e di opere a stampa di carattere archivistico e storico, dell'organizzazione di mostre di materiale storico nell'ambito degli archivi, dell'incentivazione delle attività delle istituzioni culturali operanti nella Regione.

E' compito inoltre dell'Assessorato alla Cultura istituire ed incrementare una Microfilmoteca regionale pugliese ed un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica.

E' evidente che si tratta di interventi miranti a garantire una vigilanza più attenta e continua in quanto gestita da un organismo particolarmente vicino e sensibile ai problemi socio-economici e agli interessi storico-culturali del territorio.

---

Inoltre, proponendo nuovamente il problema degli archivi non statali, la legge fornisce una possibilità di soluzione operativa e al tempo stesso risponde all'attuale rinnovata esigenza di attingere al ricco patrimonio documentario regionale come ad una fonte insostituibile per la ricostruzione delle vicende storiche.

*h. Colasanto*

ART. 1Testo modificato

La Regione Puglia esercita tutte le funzioni amministrative in materia di archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale ai sensi del D.P.R. 14/1/72 n. 3 e D.P.R. n. 616 del 24/7/77.

INVARIATO

ART. 2

Testo modificato

Gli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale sono istituti culturali al servizio dei cittadini. Essi sono aperti a tutti e il servizio di consultazione è gratuito, con il rispetto delle norme fissate dalla legge n.1409/1963.

Gli archivi storici degli Enti locali e delle istituzioni di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, sono istituiti al servizio dei cittadini. Essi sono aperti all'uso pubblico con il rispetto delle norme fissate dal D.P.R. n. 1409/63.

ART. 3

Testo modificato

Gli Enti Locali provvedono alla custodia, all'ordinamento ed all'inventariazione dei documenti dei propri archivi ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

Gli Enti di cui all'art. 2 provvedono alla custodia, all'ordinamento ed all'inventariazione dei documenti dei propri archivi ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

9

ART. 4

Testo modificato

I regolamenti organici degli Enti Locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto agli archivi storici. Per l'ammissione ai concorsi per archivisti addetti agli archivi storici dovrà essere richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore ed il diploma di archivistica, paleografia, e diplomatica conseguito presso la scuola degli Archivi di Stato e nelle Università o Istituti equiparati. Per il personale addetto agli archivi storici dovrà essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento professionale promossi, finanziati, riconosciuti o indicati dalla Regione.



SOPPRESSO

ART. 5

Per l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento degli archivi storici, gli Enti locali possono unirsi in consorzi a norma del D.P.R. 30/9/1963, n. 1409 tenendo conto della suddivisione del territorio negli ambiti territoriali (L.R. n. 29/'80), e di eventuali consorzi costituiti per la istituzione e funzionamento di biblioteche e di musei ai sensi delle leggi regionali n. 22/79 e n. 21/79. La gestione del consorzio è affidata ad una apposita Commissione disciplinata dallo statuto del Consorzio.

ART. 4 (ex art. 5)Testo modificato

INVARIATO

ART. 6

Gli archivi storici degli Enti locali possono trovare collocazione nei locali della biblioteca dell'Ente, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolare la consultazione ed assicurarne la conservazione. Presso la biblioteca dell'Ente locale sono comunque depositati gli inventari dell'archivio storico dell'Ente, mentre nelle biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di ciascuna Provincia.

Presso il competente Ufficio dell'Assessorato, sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale.

ART. 5 (ex art. 6)

Testo modificato

Presso la biblioteca comunale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all'art. 2 esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all'art. 2 esistenti in ciascuna Provincia. Presso il competente Ufficio dell'Assessorato sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti di cui all'art. 2 di tutta la Regione.

ART. 7

L'Assessorato alla Cultura, avvalendosi dell'apposito Ufficio, svolge le funzioni di coordinamento, di consulenza, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico-scientifica, in collaborazione con gli Organi dello Stato, in ordine a:

- a) - istituzione e funzionamento degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale;
- b) - impostazione dei programmi di riordinamento e di inventariazione degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale;
- c) - formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) - istituzione ed incremento di una microfilmatura regionale pugliese anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e decreto P.C.M. 11/9/'74;

ART. 6 (ex art. 7)

Testo modificato

L'Assessorato alla Cultura, avvalendosi dell'apposito Ufficio, svolge le funzioni di coordinamento, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico-scientifica in collaborazione con gli Organi dello stato in ordine a:

- a) - istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;
- b) - coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;
- c) - formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) - istituzione ed incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e decreto P.C.M. 11/9/1974;

- e) - realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale ed internazionale;
- f) - formazione e funzionamento di un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica quale servizio gratuito a favore degli Enti locali e dei possessori di archivi storici di interesse locale;
- g) - acquisto di documenti di interesse pugliese di opere a stampa di carattere archivistico e storico;
- h) - organizzazione di mostre di materiale storico nell'ambito degli archivi;
- i) - formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale.
- e) - realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale ed internazionale;
- f) - istituzione e funzionamento di un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica quale servizio gratuito a favore degli Enti locali e dei possessori di archivi storici di interesse locale secondo le tecniche riconosciute dall'Amministrazione archivistica dello Stato;
- g) - acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa di carattere archivistico storico da destinare agli archivi interessati;
- h) - organizzazione di mostre di materiale storico nell'ambito degli archivi;
- i) - formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici di cui alla presente legge privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui all'articolo 2.

ART. 8

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare, redige un piano pluriennale di intervento al fine di assicurare il funzionamento degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale e l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 7.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, catalogazione e sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, con Enti pubblici specializzati ed in particolare con l'Amministrazione archivistica statale.

ART. 7 (ex art. 8)

Testo modificato

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare redige un piano pluriennale di intervento finanziario per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 6.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, con Enti pubblici specializzati ed in particolare con l'Amministrazione archivistica statale.

ART. 9

Le domande di contributo, di cui al precedente art. 8 devono essere presentate da parte degli interessati all'Assessorato alla Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare;
- b) la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni e si richiede il contributo regionale;
- c) l'inventario del materiale di archivio;
- d) una relazione dettagliata sulla rilevanza dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo ed il personale disponibile o occorrente;
- e) il piano finanziario nel quale si innesta il contributo regionale;
- f) il rendiconto di contributi precedentemente riscossi;
- g) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 11 della presente legge.

ART. 8 (ex art. 9)

Testo modificato

Le domande di contributo, di cui al precedente art. 7 devono essere presentate da parte degli interessati all'Assessorato alla Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare;
- b) la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni e si richiede il contributo regionale;
- c) consistenza del materiale di archivio;
- d) una relazione sullo stato dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo ed il personale disponibile o occorrente;
- e) il piano finanziario nel quale si innesta il contributo regionale;
- f) il rendiconto di contributi precedentemente riscossi;
- g) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 10 della presente legge.

ART. 10

I beneficiari dei contributi, dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti Organi regionali e statali e la loro partecipazione allo schedario unico regionale, di cui al precedente art. 7 lett. c).

## ART. 9 (ex art. 10)

Testo modificato

I beneficiari dei contributi, dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti Organi regionali e statali e la loro partecipazione allo schedario unico regionale, di cui al precedente art. 6 lett. c).

ART. 11

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi storici dichiarati, a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30/9/63, n. 1409, di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale". La dichiarazione di "interesse locale" deve essere richiesta dall'interessato e concessa dalla Regione con le modalità previste dall'apposita legge regionale.

ART. 10 (ex art. 11)

Testo modificato

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi storici dichiarati, a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30/9/63, n. 1409, di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale". La dichiarazione di "interesse locale" deve essere richiesta dall'interessato e concessa dalla Regione con le modalità previste dall'apposita legge regionale. La concessione del contributo verrà stabilita con convenzione.

ART. 12

La Giunta Regionale sentita dalla competente Commissione Consiliare Permanente, provvede nei limiti dello stanziamento disponibile alla determinazione dei contributi, previsti dal piano pluriennale di cui all'art. 8, con apposito piano esecutivo annuale.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 1'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per quanto riguarda in particolare i contributi per opere edilizie, in ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonché dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

## ART. 11 (ex art. 12)

Testo modificato

La Giunta Regionale sentita dalla competente Commissione Consiliare Permanente, provvede nei limiti dello stanziamento disponibile alla determinazione dei contributi, previsti dal piano pluriennale di cui all'art. 7, con apposito piano esecutivo annuale.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 1'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per quanto riguarda in particolare i contributi per opere edilizie, in ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonché dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Sulla base dei piani esecutivi annuali, efficaci a norma di legge, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore competente se delegato, provvede, con proprio decreto, all'erogazione del 70% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione attestante il completamento dell'iniziativa ammessa al contributo.

Sulla base dei piani annuali, esecutivi a norma di legge, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore competente se delegato, provvede, con proprio decreto, all'erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate. L'Ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.

*(c'è art. nuovo) !!*

ART. 13

ART. 12 (ex art. 13)

Testo modificato

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1981 viene iscritto lo stanziamento di L. 500.000.000 sia per quanto attiene la competenza, sia per quanto attiene la cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

Parte 2<sup>a</sup> Spesa

Variazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli Archivi Storici (art.47 DPR 616/77)"	500.000.000	500.000.000
--	-------------	-------------

INVARIATO

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	500.000.000	500.000.000
---	-------------	-------------

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.

ART. 14

NORMA TRANSITORIA

Nella prima applicazione della presente legge, le istanze vanno prodotte entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

ART. 13 (ex art. 14)

Testo modificato

INVARIATO